



CREDEMVITA



KEY MAN

Contratto di assicurazione temporanea in caso di morte a capitale decrescente ed a premio unico (Tariffa 60080)

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

comprehensive di

- Glossario
- Modulo di proposta di assicurazione (fac-simile)

da consegnare al potenziale *Contraente* prima della sottoscrizione del Modulo di Proposta

Redatto secondo le linee guida “Contratti Semplici e Chiari”

Credemvita S.p.A. fa parte del Gruppo CREDITO EMILIANO – CREDEM



Edizione 20 Marzo 2021

CONTATTI UTILI

**NUMERO VERDE
GRATUITO
ASSISTENZA CLIENTI
800 – 27.33.36**

Per ricevere maggiori informazioni sulla tua polizza puoi contattare il numero verde gratuito 800 – 27.33.36. Il servizio con operatore è attivo dal lunedì al giovedì dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 17:30, il venerdì dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 16:00.

INDICE

INTRODUZIONE	2
GLOSSARIO	3
GLOSSARIO GIURIDICO.....	5
Condizioni di Assicurazione	7
 1. CHE COSA E' ASSICURATO	7
1.1 PRESTAZIONI	7
 2. CHE COSA NON E' ASSICURATO E LIMITI	7
2.1 LIMITAZIONI	8
 3. QUANDO COMINCIA LA COPERTURA E QUANDO FINISCE.....	9
3.1 COSA SI DEVE FARE PER ATTIVARE IL CONTRATTO	9
3.2 DURATA	9
 4. INFORMAZIONI SUL PREMIO	9
 5. COME POSSO REVOCARE/RECEDERE/RISCATTARE LA POLIZZA	10
5.1 REVOCA	10
5.2 RECESSO	10
5.3 RISCOATTO E RIDUZIONE	10
 6. BENEFICIARI	10
6.1 CONTESTAZIONI RIGUARDANTI I BENEFICIARI	12
6.2 DESIGNAZIONE, REVOCA, MODIFICA DEI BENEFICIARI	12
 7. OBBLIGHI DELLE PARTI.....	12
 8. CHE COSA FARE IN CASO DI SINISTRO E LIQUIDAZIONE DELLE PRESTAZIONI	13
8.1 PAGAMENTI DI CREDEMVITA	15
 9. COMUNICAZIONI	16
9.1 COMUNICAZIONI DEL CONTRAENTE	16
9.2 INFORMATIVA AL CONTRAENTE	16
9.3 AREA RISERVATA	16
 10. NORME FINALI	16
10.1 CESSIONE	16
10.2 PEGNO E VINCOLO	16
10.3 DIRITTO DI SURROGA	17
10.4 MODIFICAZIONE DELLE CONDIZIONI CONTRATTUALI	17
10.5 LEGGE APPLICABILE	17
10.6 VALIDITA' E RINUNCE	17
10.7 FORO COMPETENTE	17

INTRODUZIONE

Il prodotto Key Man è un contratto di assicurazione temporanea in caso di morte a capitale decrescente ed a premio unico volto a garantire ai soggetti beneficiari un capitale in caso di decesso dell'assicurato.

Questo documento è organizzato in:

GLOSSARIO E GLOSSARIO GIURIDICO

Indica il significato dei principali termini utilizzati nelle *Condizioni di Assicurazione* nonché riporta il testo degli articoli più significati del Codice Civile menzionati e una breve spiegazione.

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Gli articoli del presente documento hanno lo scopo di dettagliare le norme che regolano l'assicurazione in generale, le garanzie offerte, i rischi esclusi e cosa fare in caso di sinistro.

Le prestazioni saranno corrisposte, nei limiti ed alle condizioni stabiliti negli articoli successivi.

APPENDICI

Appendici alle *Condizioni di Assicurazione*

NOTA BENE: le parti evidenziate devono essere lette attentamente dal *Contraente*.

Glossario

Indica il significato dei principali termini utilizzati in *Polizza* che sono evidenziati nelle condizioni di assicurazione in corsivo. Le definizioni si intendono sia la singolare sia al plurale

ASSICURATO

Persona fisica sulla cui vita viene stipulato il contratto, che può coincidere o no con il contraente e con il Beneficiario. Le prestazioni previste dal contratto sono determinate in funzione dei suoi dati anagrafici e degli eventi attinenti alla sua vita.

AREA RISERVATA

Area personale, a disposizione del Contraente, presente sul sito della Compagnia Assicuratrice

ATTIVAZIONE DEL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE

La data a partire dalla quale le coperture assicurative hanno effetto a condizione che Credemvita abbia incassato il premio unico.

BENEFICIARIO

Soggetto a favore del quale la Compagnia Assicuratrice che fornisce la specifica copertura riconoscerà il pagamento dell'indennizzo.

CAPITALE ASSICURATO

Capitale assicurato prescelto dal Contraente all'atto della sottoscrizione del Modulo di Proposta.

CESSIONE, PEGNO E VINCOLO

Condizioni secondo cui il Contraente ha la facoltà di cedere a terzi il contratto, così come darlo in pegno o comunque di vincolare le somme assicurate (l'utilizzo di questi istituti non è consentito dalla presente polizza).

COMPAGNIA ASSICURATRICE

La Società che fornisce la specifica copertura, ossia Credemvita S.p.A.

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Insieme delle clausole che disciplinano il Contratto di Assicurazione.

CONFLITTO DI INTERESSI

Insieme di tutte quelle situazioni in cui l'interesse della Compagnia Assicuratrice può collidere con quello del Contraente.

CONTRAENTE

Persona fisica o giuridica, che può coincidere o no con l'assicurato o il beneficiario, che stipula il contratto di assicurazione e si impegna al versamento dei premi alla compagnia assicuratrice

COPERTURA

La garanzia assicurativa concessa ad un Assicurato dalla Compagnia Assicuratrice che la fornisce, ai sensi delle presenti Condizioni di Assicurazione, ed in forza della quale la Compagnia Assicuratrice stessa è obbligata al pagamento dell'Indennizzo al verificarsi di un Sinistro previsto dalla polizza.

DETRAIBILITÀ FISCALE (DEL PREMIO VERSATO)

Misura del premio versato per determinate tipologie di contratti e garanzie assicurative che secondo la normativa vigente può essere portata in detrazione dalle imposte sui redditi.

DURATA CONTRATTUALE

Periodo durante il quale il Contratto di Assicurazione è efficace.

ESCLUSIONI

Rischi esclusi o limitazioni relativi alla copertura prestata dalla Compagnia Assicuratrice, elencati in appositi articoli o clausole del Contratto di Assicurazione.

ETA' ASSICURATIVA

L'età assicurativa corrisponde all'età anagrafica arrotondata per difetto o per eccesso all'unità precedente o successiva, utilizzando come discriminante il fatto che l'età dell'Assicurato sia minore o uguale a "N" anni più 6 mesi. Esempificando: un Assicurato di trenta anni e sei mesi ha un'età assicurativa pari a trenta anni; un Assicurato di 30 anni, 6 mesi e 1 giorno ha un'età assicurativa di 31 anni.

IMPIGNORABILITA' E INSEQUESTABILITA'

Principio secondo cui le somme dovute dalla Compagnia Assicuratrice al Beneficiario non possono essere sottoposte ad azione esecutiva o cautelare.

INTERMEDIARIO

Soggetto che esercita a titolo oneroso attività di presentazione o proposta di contratti di assicurazione svolgendo atti preparatori e/o conclusivi di tali contratti, ovvero presta assistenza e consulenza finalizzata a tali attività. Per la presente assicurazione è Credito Emiliano tramite gli addetti di filiale oltre agli iscritti alla sezione E del RUI per il fuori sede

IVASS

Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni, che svolge le funzioni di vigilanza sul settore assicurativo e che dal 1° gennaio 2013 è succeduto in tutti i poteri, funzioni e competenze dell'ISVAP.

LIQUIDAZIONE

Determinazione e pagamento al Beneficiario della prestazione dovuta al verificarsi del sinistro indennizzabile.

MARGINE DI SOLVIBILITA'

Corrisponde in linea di massima al patrimonio libero dell'impresa di assicurazione, cioè al netto del patrimonio vincolato a copertura delle riserve tecniche. In tal senso, il margine di solvibilità rappresenta una garanzia ulteriore della stabilità finanziaria dell'impresa. Nelle assicurazioni contro i danni, il margine di solvibilità è calcolato in funzione dei premi incassati o dell'onere dei sinistri; nell'assicurazione sulla vita deve invece essere proporzionale agli impegni assunti.

MODULO DI PROPOSTA

Modulo sottoscritto dal Contraente per fruire della copertura assicurativa stipulata; il Modulo di Proposta contiene dichiarazioni rilevanti ai fini della validità della Copertura.

PERIODO DI CARENZA

Periodo durante il quale le garanzie del contratto di assicurazione non sono efficaci. Qualora l'evento assicurato avviene in tale periodo la società non corrisponde la prestazione assicurata.

PIANO DI DECRESCENZA

Vedere "Tabella del Piano di Decrescenza del capitale assicurato".

PREMIO UNICO

Somma di denaro dovuta dal Contraente alla Compagnia Assicuratrice (Credemvita) in relazione alla Copertura prestata con la Polizza.

PREMORIENZA/DECESSO

La Morte dell'Assicurato prima della scadenza del Contratto di Assicurazione.

PRESCRIZIONE

Estinzione del diritto per mancato esercizio dello stesso entro i termini stabiliti dalla legge. I diritti derivanti dai contratti di assicurazione sulla vita si prescrivono nel termine di dieci anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.

RECESSO (O RIPENSAMENTO)

Diritto dell'Assicurato di recedere dal Contratto di Assicurazione e farne cessare gli effetti.

REFERENTE TERZO

Soggetto diverso dal Beneficiario, che non è parte contrattuale, e viene designato dall' Assicurato nel modulo di proposta, a cui Credemvita potrà fare riferimento in caso di *decesso* dell'assicurato quale supporto nell'identificazione dei beneficiari

REVOCA

Diritto dell'Assicurato di revocare l'adesione prima della conclusione del contratto.

SCADENZA

Data in cui cessano gli effetti del contratto.

SET INFORMATIVO

L'insieme della documentazione informativa da consegnare al potenziale Assicurato, composto da:

- documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi vita diversi dai prodotti d'investimento assicurativi (DIP Vita);
- documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi vita diversi dai prodotti d'investimento assicurativi (DIP aggiuntivo Vita);
- Condizioni di Assicurazione comprensive di glossario e Modulo di Proposta (fac simile)

SINISTRO

Verificarsi del fatto dannoso oggetto del Contratto di Assicurazione per il quale viene prestata la garanzia.

TABELLA DEL PIANO DI DECRESCENZA DEL CAPITALE ASSICURATO

Tabella inclusa nel Modulo di proposta in cui sono indicati gli importi assicurati nei vari periodi di durata del Contratto di Assicurazione.

Glossario Giuridico

In questo glossario vengono riportati i principali articoli del Codice Civile indicati nelle *Condizioni di Assicurazione* in corsivo.

ART. 1892 DICHIARAZIONI INESATTE E RETICENZE CON DOLO O COLPA GRAVE

“Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del contraente, relative a circostanze tali che l'assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento del contratto quando il *Contraente* ha agito con dolo o con colpa grave. L'assicuratore decade dal diritto d'impugnare il contratto se, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, non dichiara al *Contraente* di volere esercitare l'impugnazione. L'assicuratore ha diritto ai premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l'annullamento e, in ogni caso, al *Premio* convenuto per il primo anno. Se il *Sinistro* si verifica prima che sia decorso il termine indicato dal comma precedente, egli non è tenuto a pagare la somma assicurata. Se l'assicurazione riguarda più persone o più cose, il contratto è valido per quelle persone o per quelle cose alle quali non si riferisce la dichiarazione inesatta o la reticenza.”

ART. 1893 DICHIARAZIONI INESATTE E RETICENZE SENZA DOLO O COLPA GRAVE

“Se il *Contraente* ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze non sono causa di annullamento del contratto, ma l'assicuratore può recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all'assicurato nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza. Se il *Sinistro* si verifica prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dall'assicuratore, o prima che questi abbia dichiarato di recedere dal contratto, la somma dovuta è ridotta in proporzione della differenza tra il *Premio* convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.”

Cosa vuol dire: è importante che il *Contraente* dichiari la reale situazione in cui si trova per permettere alla *Compagnia Assicuratrice* di valutare correttamente il rischio, calcolare il *Premio* dovuto che possa tutelare l'Assicurato al meglio.

In caso di difformità delle dichiarazioni fornite la *Compagnia Assicuratrice* ha il diritto, entro 3 mesi da quando è venuta a conoscenza della reale situazione di rischio, di:

- Trattenere i *Premi* versati
- Chiedere l'annullamento del contratto
- Proporre un nuovo prezzo alle nuove condizioni
- Pagare parzialmente l'*Indennizzo* o non pagarlo per intero

Tutto ciò in base anche alla gravità delle omissioni e se rese con consapevolezza o involontariamente.

ART. 1894 ASSICURAZIONI IN NOME O PER CONTO DI TERZI

“Nelle assicurazioni in nome o per conto di terzi, se questi hanno conoscenza dell'inesattezza delle dichiarazioni o delle reticenze relative al rischio, si applicano a favore dell'assicuratore le disposizioni degli articoli 1892 e 1893.”

ART. 1920 ASSICURAZIONE A FAVORE DI UN TERZO

È valida l'assicurazione sulla vita a favore di un terzo.

La designazione del beneficiario può essere fatta nel contratto di assicurazione, o con successiva dichiarazione scritta comunicata all'assicuratore, o per testamento; essa è efficace anche se il beneficiario è determinato solo genericamente. Equivale a designazione l'attribuzione della somma assicurata fatta nel

testamento a favore di una determinata persona.

Per effetto della designazione il terzo acquista un diritto proprio ai vantaggi dell'assicurazione.

Cosa vuol dire: per il prodotto "Key Man" i *Beneficiari* possono essere designati in sede di sottoscrizione del contratto ed eventualmente modificati anche successivamente mediante comunicazione scritta a Credemvita o mediante testamento (in quest'ultimo caso la designazione deve prevedere l'attribuzione delle somme assicurate).

Data di ultimo aggiornamento: 20 marzo 2021

Condizioni di Assicurazione

1. CHE COSA E' ASSICURATO



Gli obblighi di Credemvita S.p.A. (di seguito più brevemente "Credemvita" o la "Compagnia") risultano esclusivamente dalle appendici da essa firmate e dalle presenti *Condizioni di Assicurazione*.

Il presente contratto di assicurazione ha ad oggetto un'assicurazione sulla vita temporanea in caso di morte a *capitale decrescente* e a *premio unico*.

Questo significa che in caso di *decesso* dell'Assicurato, verificatosi prima della scadenza contrattuale, la Compagnia garantisce ai beneficiari designati il pagamento di un capitale.

A fronte di tale impegno da parte della Compagnia, il *Contraente* si impegna a pagare il premio unico. Trattandosi di un'assicurazione sulla vita nel *modulo di proposta* deve essere indicato:

- un soggetto Assicurato;
- uno o più beneficiari.

1.1 PRESTAZIONI

In caso di *Decesso* dell'Assicurato verificatosi prima della scadenza contrattuale Credemvita liquiderà, ai beneficiari designati, una somma pari al Capitale Assicurato.

Il capitale assicurato corrisponderà ad una somma diversa per ciascun periodo compreso tra la data di *attivazione* e la data di *scadenza* del contratto, il cui valore è determinato sulla base dei seguenti elementi:

- *Capitale Assicurato* iniziale;
- *Durata* del contratto;
- Tasso effettivo periodico.

L'ammontare del Capitale Assicurato, per ciascun periodo compreso tra la data di attivazione e la data di scadenza del contratto, è determinato sulla base del *Capitale Assicurato* iniziale e della durata dell'assicurazione, entrambe indicate nel modulo di proposta.

Il *Capitale Assicurato* decresce inoltre sulla base del "tasso effettivo periodico" definito liberamente dal Contraente all'atto della stipula del contratto.

L'ammontare del *Capitale Assicurato* per ogni periodo compreso fra la data di attivazione e la data di scadenza è riportato sulla proposta di assicurazione (modulo di proposta), che è parte integrante del presente contratto.

Nessuna prestazione è prevista in caso di sopravvivenza dell'Assicurato alla scadenza del contratto.

Alla data di scadenza del contratto lo stesso si intenderà estinto ed i premi pagati resteranno definitivamente acquisiti da Credemvita.

La polizza assicura il rischio di *Decesso* che è coperto qualunque possa essere la causa, ad eccezione dei limiti di *Copertura* di cui sotto, senza tenere conto dei cambiamenti di professione dell'Assicurato.

2. CHE COSA NON E' ASSICURATO E LIMITI



Non sono assicurabili le persone che:

- all'*attivazione/decorrenza* della polizza abbiano meno di 18 anni e più di 65 anni compiuti (*età assicurativa*);
- alla *scadenza* del contratto abbiano un'età superiore a 75 anni compiuti (*età assicurativa*);
- non abbiano compilato il Questionario Sanitario;
- non abbiano residenza fiscale in Italia.

Per maggior chiarezza e completezza informativa si riporta di seguito il Questionario Sanitario che sarà sottoposto al Contraente.

- | | | |
|--|-----------------------------|-----------------------------|
| 1) Gode attualmente di buona salute ? | ☐ Sì | ☐ No |
| 2) Gode o è in attesa di pensioni di invalidità ? | ☐ Sì | ☐ No |
| 3) Ha sofferto o soffre attualmente di malattie dell'apparato respiratorio/cardiocircolatorio/digerente/osteoarticolare, del sistema nervoso e della psiche, correlate con HIV, della pelle o del sangue, di iperlipidemia, di diabete melito o del sistema endocrino-metabolico ? | ☐ Sì | ☐ No |
| 4) Ha subito o deve subire un intervento chirurgico diverso da appendicectomia, adenotonsillectomia, ernia inguinale o frattura di arti ? | ☐ Sì | ☐ No |
| 5) Ha interrotto la sua attività lavorativa per più di 15 giorni lavorativi consecutivi nel corso degli ultimi 24 mesi per malattia o infortunio ? | ☐ Sì | ☐ No |
| 6) E' mai stata rifiutata o accettata a condizioni aggravate una sua proposta di assicurazione sulla vita presso un'altra Compagnia ? | ☐ Sì | ☐ No |

La Copertura assicurativa, fino al limite massimo di euro 150.000,00, viene concessa senza visita medica, a condizione che le risposte riportate nel "Questionario Sanitario" non evidenzino problematiche connesse allo stato di salute.

Per contro, qualora si evidenzino dette problematiche o l'importo del capitale fosse superiore a euro 150.000,00, la Compagnia richiederà una lista di accertamenti sanitari ai fini della valutazione dell'assunzione del rischio.

2.1 LIMITAZIONI

Periodo di carenza

Nei casi in cui il presente contratto venga assunto senza visita medica, opera un "*periodo di carenza*" di 6 mesi. Pertanto qualora il *decesso* dell'Assicurato avvenga entro i primi sei mesi dalla data di *attivazione/decorrenza* del contratto Credemvita corrisponderà, in luogo del *Capitale Assicurato*, una somma pari all'ammontare del premio unico già versato.

Non sarà applicato il *periodo di carenza*, e quindi la somma dovuta da Credemvita sarà pari all'intero *Capitale Assicurato*, solo se:

- l'Assicurato si sottoporrà preventivamente a visita medica accettando le relative modalità e gli eventuali oneri che ne dovessero derivare;
- il *decesso* sia conseguenza diretta:
 - a) di una delle seguenti malattie infettive acute sopravvenute dopo l'entrata in vigore del contratto: tifo, paratifo, difterite, scarlattina, morbillo, vaiuolo, poliomielite anteriore acuta, meningite cerebro-spinale, polmonite, encefalite epidemica, carbonchio, febbri puerperali, tifo esantematico, epatite virale A e B, leptospirosi ittero emorragica, colera, brucellosi, dissenteria bacillare, febbre gialla, febbre Q, salmonellosi, botulismo, mononucleosi infettiva, paraotite epidemica, peste, rabbia, pertosse, rosolia, vaccinia generalizzata, encefalite post-vaccinica;
 - b) di shock anafilattico sopravvenuto dopo l'entrata in vigore del contratto;
 - c) di infortunio avvenuto dopo l'entrata in vigore del contratto, intendendo per infortunio l'evento dovuto a causa fortuita, improvvisa, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili, che abbiano come conseguenza la morte.

E' escluso dalla garanzia soltanto il *decesso* causato da:

- dolo del Contraente o del *Beneficiario*;
- partecipazione attiva dell'Assicurato a delitti dolosi;
- partecipazione a missioni militari in zone di conflitto armato in territorio estero, comunque esse siano denominate (guerra, peacekeeping, missioni ONU, guerra civile, guerriglia o altro);
- partecipazione attiva dell'Assicurato a fatti di guerra, salvo che non derivi da obblighi verso lo Stato Italiano; in questo caso la garanzia può essere prestata, su richiesta del Contraente, alle condizioni stabilite dal competente Ministero;
- uso non terapeutico di stupefacenti, sostanze psicotrope, allucinogeni e simili;
- stato di ubriachezza/ebbrezza:
 - qualora il tasso alcolemico presente nel sangue risulti essere superiore a quello stabilito dal Codice della strada ed il *decesso* dell'Assicurato avvenga alla guida di un veicolo;
 - in ogni altro caso, qualora il tasso alcolemico presente nel sangue risulti essere superiore a 0,8 grammi per litro (g/l);
- incidenti di volo, se l'Assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo con pilota non titolare di brevetto idoneo e, in ogni caso se viaggia in qualità di membro dell'equipaggio;
- suicidio se avviene nei primi due anni dall'entrata in vigore dell'assicurazione o, trascorso questo periodo, nei primi 12 mesi dall'eventuale riattivazione dell'assicurazione.

3. QUANDO COMINCIA LA COPERTURA E QUANDO FINISCE



3.1 COSA SI DEVE FARE PER ATTIVARE IL CONTRATTO

- A) Il Contraente che vuole attivare il contratto deve:
- sottoscrivere il Modulo di Proposta in ogni sua parte rendendo dichiarazioni veritiere, complete ed esatte
 - versare il Premio Unico.
- B) Credemvita, per attivare la polizza, conclusi gli accertamenti sanitari, deve avere incassato il pagamento del Premio unico.

Il contratto avrà inizio dalle ore 24.00 del giorno in cui risulterà versato il Premio Unico, altrimenti dalle ore 24.00 del giorno in cui Credemvita abbia avuto notizia certa dell'avvenuto pagamento. Tale data è riportata nel Modulo di proposta quale data di decorrenza.

L'attivazione della polizza non avrà luogo nel caso in cui per Credemvita emergano impedimenti normativi, ivi compresi quelli di cui alla normativa antiriciclaggio, che comporteranno la risoluzione di diritto del contratto, privandolo di ogni effetto già dalla data di sottoscrizione.

La sottoscrizione in nome e per conto di Credemvita può essere effettuata da parte dell'incaricato per la verifica firma e poteri di Credemvita o dell'Intermediario assicurativo.

3.2 DURATA

La durata dell'assicurazione (riportata sul modulo di proposta), viene fissata dal Contraente tra un minimo di 1 anno ed un massimo di 20.

L'Assicurazione cessa:

- a) dalle ore 24.00 del giorno di scadenza riportata nel modulo di proposta (semprech  i Premi siano stati pagati regolarmente)

oppure

- b) dalle ore 24.00 del giorno in cui si verifica uno dei seguenti eventi:
- esercizio del Diritto di *Recesso*;
 - morte dell'Assicurato.

4. INFORMAZIONI SUL PREMIO



Il presente contratto prevede il pagamento di un premio unico.

L'entit  del premio unico dipende:

- dall'et  dell'Assicurato alla data di attivazione/decorrenza del contratto;
- dalla durata del contratto e dall'importo del Capitale Assicurato;
- dal tasso effettivo periodico;
- dallo stato di salute, dalle attivit  professionali e dalle abitudini di vita dell'Assicurato.

E' possibile che particolari condizioni legate allo stato di salute ovvero alle attivit  professionali e alle abitudini di vita dell'Assicurato modifichino l'ammontare del premio unico dovuto. In tal caso il Contraente verr  informato dell'entit  dell'aumento e, solo previa sua conferma scritta, Credemvita provveder  ad addebitare il conto corrente indicato.

Il pagamento del premio unico avviene esclusivamente tramite addebito bancario continuativo a mezzo SEPA Direct Debit (S.D.D).

Il Contraente, mediante autorizzazione di addebito bancario continuativo a mezzo SEPA Direct Debit (S.D.D), conferisce mandato tramite apposito Modulo a Credemvita ad addebitare il premio unico. L'addebito verrà effettuato nel giorno coincidente con quello della data di attivazione/decorrenza (riportata sulla proposta di assicurazione).

5. COME POSSO REVOCARE/RECEDERE/RISCATTARE LA POLIZZA



5.1 REVOCA

Il Contraente ha facoltà di revocare il contratto finché lo stesso non sia concluso (data di incasso del *Primo Premio*). Per esercitare la *revoca* il Contraente deve, alternativamente:

- inviare una lettera raccomandata con ricevuta di ritorno alla sede di Credemvita (Via Luigi Sani, 1 - 42121 Reggio Emilia – Italia). Nel caso in cui il Contraente preferisca l'utilizzo della comunicazione in formato elettronico dovranno essere rispettati i requisiti della firma digitale e dell'indirizzo e mail PEC;
- recarsi presso la filiale dell'*Intermediario* ove ha sottoscritto la proposta.

La *revoca* ha l'effetto di liberare le parti da qualsiasi obbligazione derivante dall'assicurazione con decorrenza dalle ore 24.00 del giorno in cui Credemvita ha ricevuto la comunicazione.

Nessun costo sarà applicato per l'esercizio di tale diritto.

5.2 RECESSO

Il Contraente ha facoltà di recedere dal contratto entro il termine di 60 giorni dalla data di *attivazione* (data di incasso del *Premio Unico*). Per esercitare il *recesso* il Contraente può alternativamente:

- inviare una lettera raccomandata con ricevuta di ritorno alla sede di Credemvita (Via Luigi Sani, 1 - 42121 Reggio Emilia – Italia). Nel caso in cui il Contraente preferisca l'utilizzo della comunicazione in formato elettronico dovranno essere rispettati i requisiti della firma digitale e dell'indirizzo e mail PEC;
- recarsi presso la filiale dell'*Intermediario* ove ha sottoscritto la proposta.

Il *recesso* ha l'effetto di liberare le parti da qualsiasi obbligazione derivante dall'assicurazione con decorrenza dalle ore 24.00 del giorno in cui Credemvita ha ricevuto la comunicazione.

Entro 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di *recesso* verrà rimborsata al Contraente il premio già corrisposto

Nessun costo sarà applicato per l'esercizio di tale diritto.

5.3 RISCATTO E RIDUZIONE

Il contratto non prevede né la possibilità di riscatto anticipato né un valore di riduzione.

6. BENEFICIARI



I beneficiari sono i soggetti indicati dal Contraente che beneficiano della *Liquidazione* del *Capitale Assicurato* al verificarsi del *decesso* dell'*Assicurato* e sono designati (uno o più) al momento della sottoscrizione.

La designazione favorita dei beneficiari è quella in forma nominativa (nome, cognome, dati anagrafici, codice fiscale/P.IVA, recapiti anche di posta elettronica).

A fronte di specifiche esigenze di riservatezza, il Contraente può indicare nell'ambito del *modulo di proposta* i dati di un *referente terzo*, diverso dal Beneficiario, a cui Credemvita può fare riferimento, nel caso in cui sia venuta a conoscenza del *decesso* dell'*Assicurato* al fine di ottenere supporto nell'identificazione dei beneficiari.

Nel caso in cui i Beneficiari della polizza risultino di numero superiore a uno, non troverà applicazione la disciplina successoria e l'ammontare della *liquidazione*, effettuata ai sensi dell'art. 1920, comma 3, c.c., verrà suddiviso in parti uguali fra tutti i *Beneficiari*, salvo l'espressa indicazione di percentuali diverse da parte del Contraente.

- A. Ferma restando la preferenza per la designazione in forma nominativa, nell'ipotesi di designazione a Beneficiari degli eredi legittimi, ai fini del presente Contratto di assicurazione sulla vita e agli effetti della relativa *liquidazione*, si intenderanno quali Beneficiari i soggetti che rivestano ovvero che avrebbero rivestito al momento della morte dell'Assicurato la qualifica di chiamati all'eredità di quest'ultimo sulla scorta delle previsioni del codice civile riguardanti la successione legittima (artt. 565 e segg. c.c.), risultando irrilevanti, al fine, la rinuncia o accettazione dell'eredità da parte degli stessi. Anche in relazione a Beneficiari identificati negli eredi legittimi, laddove i beneficiari siano di numero superiore a 1, non troverà applicazione la disciplina successoria e l'ammontare della *liquidazione*, effettuata ai sensi dell'art. 1920, comma 3, c.c., verrà suddiviso in parti uguali fra tutti i Beneficiari, salvo l'espressa indicazione di percentuali diverse da parte del Contraente.
- B. Ferma restando la preferenza per la designazione in forma nominativa, nell'ipotesi di designazione a Beneficiari degli eredi testamentari, ai fini del presente Contratto di assicurazione sulla vita e agli effetti della relativa *liquidazione*, si intenderanno quali Beneficiari i soggetti che rivestano la qualifica di chiamati all'eredità dell'Assicurato sulla scorta delle relative previsioni testamentarie, restando irrilevanti, al fine, la rinuncia o accettazione dell'eredità da parte degli stessi. Anche in relazione a Beneficiari identificati negli eredi testamentari, laddove i beneficiari siano di numero superiore a 1, non troverà applicazione la disciplina successoria e l'ammontare della *liquidazione*, effettuata ai sensi dell'art. 1920, comma 3, c.c., verrà suddiviso in parti uguali fra tutti i Beneficiari, salvo l'espressa indicazione di percentuali diverse da parte del Contraente.
- C. Ferma restando la preferenza per la designazione in forma nominativa, nell'ipotesi di designazione a Beneficiari di "eredi testamentari o in mancanza eredi legittimi" si intenderanno quali Beneficiari i soggetti che, sulla scorta delle previsioni testamentarie, rivestano la qualifica di chiamati all'eredità dell'Assicurato sulla scorta delle relative previsioni testamentarie, restando irrilevanti, a tal fine che il testamento faccia menzione della polizza, la rinuncia o accettazione dell'eredità da parte degli stessi. Laddove i beneficiari identificati negli eredi testamentari siano di numero superiore a 1, non troverà applicazione la disciplina successoria e l'ammontare della *liquidazione*, effettuata ai sensi dell'art. 1920, comma 3, c.c., verrà suddiviso in parti uguali fra tutti i Beneficiari, salvo l'espressa indicazione di percentuali diverse da parte del Contraente.
Solo in caso di mancanza di testamento e di disposizioni testamentarie, i Beneficiari saranno identificati nei soggetti che rivestano ovvero che avrebbero rivestito al momento della morte dell'Assicurato la qualifica di chiamati all'eredità di quest'ultimo sulla scorta delle previsioni del codice civile riguardanti la successione legittima (artt. 565 e segg. c.c.), risultando irrilevanti, al fine, la rinuncia o accettazione dell'eredità da parte degli stessi e anche in tal caso, laddove i beneficiari siano di numero superiore a 1, non troverà applicazione la disciplina successoria e l'ammontare della *liquidazione*, effettuata ai sensi dell'art. 1920, comma 3, c.c., verrà suddiviso in parti uguali fra tutti i Beneficiari, salvo l'espressa indicazione di percentuali diverse da parte del Contraente.
- D. Ferma restando la preferenza per la designazione in forma nominativa, nell'ipotesi in cui la designazione a Beneficiari sia stata effettuata in qualsiasi modo diverso dal riferimento alla loro qualità di eredi legittimi o testamentari (ad esempio, con l'indicazione delle specifiche generalità del Beneficiario), il Beneficiario dovrà allegare la documentazione necessaria per provare la propria designazione e la propria identità e ciò per consentire a Credemvita di ottemperare alle proprie obbligazioni contrattuali con la necessaria diligenza professionale.
Anche in relazione a Beneficiari identificati in qualsiasi modo diverso dal riferimento alla loro qualità di eredi legittimi o testamentari (ad esempio, con l'indicazione delle specifiche generalità del Beneficiario), laddove i beneficiari siano di numero superiore a 1, non troverà applicazione la disciplina successoria e l'ammontare della *liquidazione*, effettuata ai sensi dell'art. 1920, comma 3, c.c., verrà suddiviso in parti uguali fra tutti i Beneficiari, salvo l'espressa indicazione di percentuali diverse da parte del Contraente.
- E. Ove per qualsiasi ragione risulti mancante la designazione del Beneficiario per il caso di morte, si intenderanno come tali l'erede o gli eredi testamentari (in parti uguali), ovvero, in mancanza, gli eredi legittimi (in parti uguali), anche in tal caso considerandosi per tali (eredi testamentari o eredi legittimi) i meri chiamati all'eredità, senza che rilevi l'effettiva accettazione dell'eredità.
- F. Essendo la designazione del Beneficiario atto personale, il Curatore, il Tutore, l'Amministratore di Sostegno non possono indicare beneficiari diversi dagli eredi testamentari o in mancanza eredi legittimi e, ove vengano indicati i beneficiari in spregio a tale disposizione, l'indicazione del Beneficiario si riterrà come non apposta con conseguente applicazione del punto E).

6.1 CONTESTAZIONI RIGUARDANTI I BENEFICIARI

Le contestazioni di terzi riguardanti:

- la legittimazione del *beneficiario* di ottenere la *liquidazione*;
 - il testamento olografo che non siano oggetto di sentenza passata in giudicato,
- non sono opponibili alla *Compagnia*, non potendo, questa, sostituirsi all'Autorità Giudiziaria nella relativa valutazione, con la conseguenza che, in presenza di pagamenti effettuati dalla *Compagnia*, ogni pretesa di colui che si riterrà *beneficiario* sulla scorta di una situazione diversa da quella che risulti all'apparenza, in relazione a documenti in essere e non altrimenti vanificati, dovrà essere formulata nei confronti del soggetto/dei soggetti che risultino avere appreso le somme oggetto di *liquidazione* sulla scorta della situazione in essere (e non ancora oggetto di sentenza passata in giudicato) all'epoca del pagamento.

6.2 DESIGNAZIONE, REVOCA, MODIFICA DEI BENEFICIARI

Nel corso della vigenza del *contratto* la designazione dei *Beneficiari* può essere revocata o modificata in qualunque momento mediante comunicazione scritta ricevuta dalla *Compagnia*.

La designazione del *Beneficiario* non può essere revocata o modificata nei seguenti casi:

- quando la designazione è irrevocabile, ossia quando il *Contraente* ha dichiarato per iscritto di rinunciare al potere di *revoca* e il *beneficiario* ha dichiarato per iscritto di accettare il beneficio. Nel caso in cui i beneficiari siano più di uno la designazione diviene irrevocabile, laddove il *Contraente* abbia rinunciato per iscritto al potere di *revoca*, esclusivamente per il *Beneficiario* che abbia dichiarato di accettare il beneficio;
- dagli eredi, dopo la morte dell'*Assicurato*;
- per i contratti nei quali il *Contraente* è diverso dall'*Assicurato*, in caso di premorienza del *Contraente* in corso di *contratto* dagli eredi che subentrano nella titolarità del medesimo. Qualora gli eredi del *Contraente* risultino superiori ad uno, al fine di rendere effettivo il subentro, questi dovranno congiuntamente individuare un solo erede al quale verrà attribuita la contraenza.

In caso di designazione non revocabile o modificabile, la *liquidazione*, il *recesso*, il *pegno* o il *vincolo* del *contratto* richiedono l'assenso scritto dei *Beneficiari*.

La designazione del *Beneficiario* e le sue eventuali revoche o modifiche devono essere comunicate per iscritto e ricevuta da Credemvita o disposte per testamento. Le disposizioni testamentarie devono indicare espressamente il riferimento al *Contratto* di Assicurazione e specificare espressamente la designazione, *revoca* o modifica del *beneficiario*.

La *Compagnia* può comunicare ai precedenti *Beneficiari* le comunicazioni o disposizioni di *revoca* o modifica degli stessi.

Le disposizioni di variazione beneficiario avranno effetto solo successivamente all'espletamento degli oneri di adeguata verifica in materia antiriciclaggio.

Credemvita si riserva di richiedere ai *Beneficiari* la produzione dell'originale del documento di loro designazione (che può essere, ad esempio, il *Contratto* di Assicurazione, una *appendice* al *Contratto* di Assicurazione, una lettera o un testamento) solamente al verificarsi di una della seguenti eventualità:

- nel caso in cui la *Compagnia* non sia già in possesso di tale documento;
- nel caso in cui i *Beneficiari* intendano far valere *condizioni contrattuali* difformi rispetto a quanto previsto della documentazione in possesso della *Compagnia*;
- nel caso in cui sorgano dubbi in merito all'autenticità del il *Contratto* di Assicurazione o di altra documentazione contrattuale che i *Beneficiari* intendano far valere nei confronti della *Compagnia*.

7. OBBLIGHI DELLE PARTI



Le dichiarazioni del *Contraente* e dell'*Assicurato* devono essere esatte e complete. In caso di dichiarazioni inesatte e reticenti, relative a circostanze tali che Credemvita non avrebbe dato il suo consenso se avesse conosciuto il vero stato delle cose, Credemvita stessa:

- quando esiste dolo o colpa grave, ha diritto:
 - di rifiutare in caso di *sinistro* e in ogni tempo qualsiasi pagamento;
 - di contestare la validità del contratto entro 3 mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza;

- quando invece, non esiste dolo o colpa grave, ha diritto:
 - di ridurre, in caso di *sinistro*, le somme assicurate in relazione al maggior rischio accertato;
 - di recedere entro 3 mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o reticenza.

L'inesatta indicazione dell'età dell'Assicurato comporta in ogni caso la rettifica in base all'età reale delle somme dovute.

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, nonché la stessa cessazione delle Coperture, ai sensi degli art. 1892, 1893 e 1894 c.c.

E' di fondamentale importanza che le dichiarazioni rese dal Contraente nel "questionario sanitario" siano complete e veritiere per evitare il rischio di successive, legittime, contestazioni da parte di Credemvita che possano anche pregiudicare il diritto dei Beneficiari di ottenere il pagamento della prestazione assicurata.

E' altresì onere del Contraente, anteriormente alla sottoscrizione del richiamato "Questionario Sanitario", verificare attentamente l'esattezza delle dichiarazioni ivi riportate.

Il *Contraente* dovrà comunicare tempestivamente a Credemvita lo spostamento di residenza in altro Stato membro dell'Unione, pena il rimborso di tutto quanto Credemvita medesima sia stata eventualmente tenuta a pagare in conseguenza della mancata comunicazione (ad esempio, per effetto di contestazioni mosse dall'Amministrazione finanziaria dello Stato membro di nuova residenza).

8. CHE COSA FARE IN CASO DI SINISTRO E LIQUIDAZIONE DELLE PRESTAZIONI



In caso di *sinistro* (decesso dell'Assicurato) i richiedenti la prestazione/beneficiari devono preventivamente consegnare a Credemvita i documenti necessari a:

- verificare l'effettiva esistenza dell'obbligo di pagamento;
- individuare con esattezza gli aventi diritto tenuto peraltro conto della facoltà di designazione e modifica del/del *Beneficiario/i* ai sensi dell'art. 1920, comma 2 c.c., quindi con atti anche non a conoscenza della Compagnia;
- espletare gli adempimenti di cui alla normativa antiriciclaggio.

Per poter verificare i presupposti della liquidazione in conseguenza del decesso dell'Assicurato deve essere inoltrata a Credemvita, da parte del *Beneficiario*, tutta la documentazione necessaria, in particolare:

- Copia del certificato di morte rilasciato dal Comune
- Dichiarazione del medico sulle cause del decesso
- Copia del referto autoptico, se è stata eseguita autopsia
- Copia completa della cartella clinica con evidenza della diagnosi iniziale della malattia che ha condotto al decesso
- In caso di incidente stradale copia del rapporto delle autorità intervenute con la descrizione delle dinamiche dell'incidente.

I richiedenti la prestazione/beneficiari devono consegnare a Credemvita:

- richiesta scritta di liquidazione. Tale richiesta può essere formulata anche senza utilizzare l'apposita modulistica predisposta da Credemvita, che è comunque a disposizione sul sito internet www.credemvita.it o presso i propri intermediari. Nel caso in cui i beneficiari siano più di uno ciascuno di questi dovrà sottoscrivere la richiesta per la propria quota di pertinenza;
- copia di un documento di identità in corso di validità e del codice fiscale di ciascun Beneficiario;
- modulo per l'adeguata verifica antiriciclaggio ritualmente compilato e sottoscritto;
- indicazione scritta della modalità con la quale il pagamento deve essere effettuato e nel caso di bonifico, con indicazione delle coordinate IBAN o altro codice relativo al conto corrente del *Beneficiario*.

Tipologia di documento	Informazioni aggiuntive
Richiesta scritta di <i>liquidazione</i> per <i>decesso</i> e indicazione scritta delle modalità di pagamento/coordinate IBAN	Possibile utilizzare il modulo standard sul sito www.credemvita.it
Copia documento di identità in corso di validità	Per ciascun <i>Beneficiario</i>
Copia del codice fiscale	Per ciascun <i>Beneficiario</i>
Modulo di adeguata verifica antiriciclaggio compilato	Per ciascun <i>Beneficiario</i>

Al fine di attestare la propria qualità di *Beneficiario/i*, considerata l'eventualità che in corso di polizza sia variata la designazione, anche mediante testamento, quindi con atto non in possesso di Credemvita, nonché in caso di designazione *per relationem* con rinvio alla categoria di eredi testamentari ed in assenza legittimi, per il quale occorre verificare se esista o meno un testamento (e nel caso cosa indichi il testamento e chi siano i soggetti da qualificare altrimenti "eredi legittimi"), al fine di consentire alla Compagnia di verificare la qualifica di creditore, il richiedente la *liquidazione* deve in ogni caso sempre consegnare a Credemvita:

A. Nell'ipotesi di designazione a Beneficiari (i) degli eredi legittimi; (ii) degli eredi testamentari; (iii) di "eredi testamentari o in mancanza eredi legittimi" al fine di consentire alla Compagnia l'identificazione degli aventi diritto, altrimenti non possibile:

- certificato di morte dell'*Assicurato* in carta libera;
- atto di notorietà, rilasciato dagli Organi competenti da cui risulti:
 - o se l'*Assicurato* ha lasciato testamento e in caso affermativo, che il testamento, i cui estremi identificativi devono risultare dal medesimo atto di notorietà, sia l'unico o l'ultimo conosciuto, sia valido e non sia stato impugnato, con indicazione di tutti gli eredi testamentari, delle loro generalità complete e della capacità di agire di ciascuno di essi;
 - o in mancanza di testamento l'elenco di tutti gli eredi legittimi del *de cuius*, con l'indicazione delle generalità complete e della capacità di agire di ciascuno di essi;
 - o l'eventuale stato di gravidanza della vedova;
- nel caso vi siano Beneficiari minorenni od incapaci, decreto del Giudice Tutelare che autorizzi l'esercente la potestà od il tutore alla riscossione della somma spettante ai minori od agli incapaci ed esoneri Credemvita da ogni responsabilità circa il reimpiego di tale somma.

Tipologia di documento	Informazioni aggiuntive
Certificato di morte dell' <i>Assicurato</i>	In carta libera
Atto di notorietà	Con contenuti difformi a seconda della presenza o meno di testamento
Decreto del Giudice Tutelare	Nel caso di beneficiari minorenni od incapaci

B. Nell'ipotesi in cui la designazione a Beneficiari sia stata effettuata in qualsiasi modo diverso dal riferimento alla loro qualità di eredi testamentari o legittimi (ad esempio, con l'indicazione delle specifiche generalità del *Beneficiario*), il richiedente deve allegare la documentazione necessaria per provare la propria designazione, l'attualità della stessa e la propria identità. In particolare, per consentire a Credemvita di ottemperare alle proprie obbligazioni contrattuali con la necessaria diligenza professionale ed identificare il *Beneficiario*, il richiedente sarà tenuto a dimostrare tale qualità consegnando a Credemvita la seguente documentazione:

- certificato di morte dell'*Assicurato* in carta libera;
- dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà

- se l'Assicurato ha lasciato testamento, copia autentica o estratto autentico dell'atto di ultima volontà e dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà dalla quale risulti sotto la propria responsabilità, quali sono i beneficiari e che il *Beneficiario* ha espletato ogni tentativo e ha compiuto quanto in suo potere per accertare che il testamento presentato è l'unico o, nel caso di più testamenti, quale sia ritenuto valido, che non sono state mosse contestazioni avverso il testamento o i testamenti, che oltre ai beneficiari menzionati nella dichiarazione stessa non ve ne sono altri e che nel testamento non sono presenti revoche o modifiche della designazione dei beneficiari;
 - se non c'è testamento dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà dalla quale risulti, sotto la propria responsabilità, che il *Beneficiario* ha espletato ogni tentativo e ha compiuto quanto in suo potere per accertare la non esistenza di disposizioni testamentarie nonché l'indicazione di tutte le persone nominate come beneficiari.
- nel caso vi siano Beneficiari minorenni od incapaci, decreto del Giudice Tutelare che autorizzi l'esercente la potestà od il tutore alla riscossione della somma spettante ai minori od agli incapaci ed esoneri Credemvita da ogni responsabilità circa il reimpiego di tale somma.

Tipologia di documento	Informazioni aggiuntive
Certificato di morte dell'Assicurato	In carta libera
Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà	Con contenuti difformi a seconda della presenza o meno di testamento
Decreto del Giudice Tutelare	Nel caso di beneficiari minorenni od incapaci

Credemvita si riserva di richiedere ai Beneficiari (in qualsiasi modo designati) la produzione dell'originale della polizza solamente al verificarsi di una delle seguenti eventualità:

- nel caso in cui i Beneficiari intendano far valere condizioni contrattuali difformi rispetto a quanto previsto della documentazione in possesso della Compagnia;
- nel caso in cui ad insindacabile giudizio di Credemvita vi siano dubbi in merito all'autenticità della polizza o di altra documentazione contrattuale che i Beneficiari intendano far valere nei confronti di Credemvita.

Credemvita e il *Beneficiario* cooperano in buona fede nell'esecuzione del contratto, con particolare riferimento alla fase di erogazione dell'indennizzo, e fanno quanto in loro potere, anche tenendo conto del principio di vicinanza alla prova, per acquisire la documentazione sulle cause e circostanze del decesso o comunque rilevante ai fini della liquidazione dell'indennizzo. Credemvita, in considerazione di particolari esigenze istruttorie, potrà richiedere documentazione ulteriore rispetto a quella indicata in precedenza e, in particolare, potrà richiedere la documentazione relativa alle cause del decesso dell'Assicurato, ivi inclusa la cartella clinica.

Il *Beneficiario*, fermo il predetto principio di vicinanza alla prova, può scegliere di raccogliere e presentare direttamente a Credemvita la documentazione di cui al precedente paragrafo o, qualora abbia particolari difficoltà ad acquisire la predetta documentazione, può sottoscrivere idonee richieste e autorizzazioni e conferire specifica procura affinché Credemvita, nel rispetto della normativa sulla riservatezza dei dati personali, possa richiedere la documentazione stessa. In ogni caso il *Beneficiario* consegnerà la documentazione di cui al precedente paragrafo, se la stessa è già in suo possesso.

L'Assicurato può rilasciare a Credemvita – in quanto soggetto a cui si riferiscono i dati personali ("interessato", ai sensi del Codice per la protezione dei dati personali) – un mandato anche nel proprio interesse, ai sensi dell'art. 1723, secondo comma, c.c., e pertanto irrevocabile, a richiedere la documentazione di cui al precedente paragrafo. Ai fini dell'ottenimento di tale documentazione potrà farsi riferimento agli accordi che saranno eventualmente stipulati con le organizzazioni rappresentative degli operatori sanitari, pubblici e privati, per regolamentare le modalità di accesso alle informazioni sensibili, in modo da consentire un corretto adempimento delle obbligazioni contrattuali.

8.1 PAGAMENTI DI CREDEMVITA

Ai fini della presentazione della richiesta di pagamento non sussiste alcun obbligo di presenza fisica né presso gli uffici della Compagnia, né presso gli intermediari di quest'ultima, fermo restando, ove ne ricorrano i

presupposti, il necessario rispetto della normativa vigente, con particolare riferimento a quella in materia di antiriciclaggio e antiterrorismo.

Ogni pagamento viene effettuato direttamente da Credemvita al *Beneficiario*, il quale sottoscrive la relativa quietanza.

Credemvita esegue i pagamenti dopo aver verificato la sussistenza di tutti i requisiti e la completezza della documentazione fornita. I pagamenti vengono effettuati entro 30 giorni dal ricevimento di tutta la documentazione necessaria. Le richieste di pagamento incomplete comporteranno tempi di liquidazione più lunghi.

Si precisa che i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in dieci anni da quando si è verificato il fatto su cui il diritto stesso si fonda (quindi decorrenti o dal decesso dell'Assicurato o, in mancanza di decesso dalla scadenza del contratto).

Gli importi dovuti ai Beneficiari per i quali non sia pervenuta a Credemvita la richiesta di *liquidazione* per iscritto entro e non oltre il termine di *prescrizione* di dieci anni sono devoluti obbligatoriamente al fondo costituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, finalizzato ad indennizzare i risparmiatori vittime di frodi finanziarie.

9. COMUNICAZIONI



9.1 COMUNICAZIONI DEL CONTRAENTE

Fatto salvo quanto diversamente previsto nel presente Contratto, tutte le comunicazioni del Contraente a Credemvita relative al presente Contratto dovranno essere indirizzate per iscritto a:

Credemvita S.p.A.
Via Luigi Sani, 1– 42121 Reggio Emilia (RE) - ITALIA
Fax: 0522/452704
e-mail: info@credemvita.it
Posta Elettronica Certificata (PEC): info@pec.credemvita.it

9.2 INFORMATIVA AL CONTRAENTE

Credemvita annualmente trasmette al Contraente l'estratto conto annuale della posizione assicurativa in forma cartacea al suo indirizzo di residenza, salvo il Contraente non abbia espresso il consenso alla ricezione mediante sito internet. Credemvita potrà infatti assolvere i propri obblighi informativi nei confronti del Contraente, oltre a quello sopra esposto, anche mediante il sito internet www.credemvita.it e/o l'Area Riservata di Credemvita, qualora il Contraente abbia espresso l'apposito consenso a detta modalità dell'informativa.

9.3 AREA RISERVATA

Sui siti internet della Compagnia Assicuratrice (www.credemvita.it) è disponibile l'Area Riservata attraverso la quale il Contraente potrà accedere alla propria posizione assicurativa e consultare i dati principali delle Polizze sottoscritte (le Coperture Assicurative in essere, le Condizioni di Assicurazione sottoscritte, lo stato dei pagamenti dei premi, ...). Inoltre il Contraente potrà inviare delle richieste per operazioni dispositive (modifica dei dati anagrafici, ...).

L'accesso sarà consentito tramite credenziali identificative personali che saranno rilasciate dalla Compagnia Assicuratrice e che potranno essere richieste dal Contraente mediante procedura guidata, direttamente in occasione del primo accesso all'Area Riservata medesima. Il servizio di consultazione in oggetto e il rilascio delle credenziali da parte delle Compagnie Assicuratrici non comporteranno alcun costo aggiuntivo in capo al Contraente.

10. NORME FINALI



10.1 CESSIONE

Il Contraente non potrà cedere il presente contratto a terzi.

10.2 PEGNO E VINCOLO

Il Contraente non potrà in alcun modo vincolare a favore di terzi la presente Polizza o i diritti derivanti dalla medesima.

10.3 DIRITTO DI SURROGA

Credemvita rinuncia al diritto di surroga ex art. 1916 c.c. verso i responsabili del *sinistro*.

10.4 MODIFICAZIONE DELLE CONDIZIONI CONTRATTUALI

Il presente Contratto potrà subire variazioni in caso di modifiche alla normativa successive alla conclusione del contratto, dette eventuali variazioni saranno comunicate da Credemvita al Contraente mediante le modalità prescelte in occasione della prima comunicazione in adempimento agli obblighi di informativa.

Solo in presenza di un giustificato motivo (a titolo meramente esemplificativo disposizioni dell'Autorità Amministrativa/Organismi di Vigilanza, riorganizzazione societaria, etc.), Credemvita si riserva il diritto di modificare unilateralmente le presenti Condizioni di Assicurazione, limitatamente a quelle non peggiorative per i contraenti, dandone comunicazione scritta al Contraente il quale avrà, in tale ipotesi, diritto al *recesso*.

10.5 LEGGE APPLICABILE

Il presente contratto di assicurazione è regolato dalla legge italiana, le cui disposizioni si applicano per quanto non disciplinato dal contratto stesso.

10.6 VALIDITA' E RINUNCE

La eventuale invalidità di singole clausole del presente contratto non si estenderà al medesimo, che pertanto resterà pienamente valido nella restante parte.

Qualora una delle parti tolleri comportamenti dell'altra parte che costituiscano violazione di quanto previsto dal presente contratto, ciò non potrà essere inteso quale rinuncia ad avvalersi dei diritti e dei rimedi che a tale parte derivano dal presente contratto.

10.7 FORO COMPETENTE

Per le controversie relative al presente contratto è competente l'Autorità giudiziaria del luogo di residenza o del domicilio elettivo del Contraente, del Beneficiario, oppure degli aventi diritto.

Key Man

Soggetto collocatore:

Proposta di assicurazione temporanea in caso di morte a capitale decrescente ed a premio unico (tariffa 60080)

Contraente - Assicurato

Contraente: cognome e nome/ragione sociale, indirizzo, data di nascita, sesso e codice fiscale/partita IVA

Assicurato (se diverso dal Contraente): cognome e nome, indirizzo, data di nascita, sesso e codice fiscale

Estremi della proposta

progressivo n. P/	data attivazione	durata (anni)	scadenza
-----------------------------	------------------	---------------	----------

Dati relativi al premio

premio unico	capitale assicurato iniziale	tasso annuo nominale	frequenza decrescenza capitale ass. iniziale
--------------	------------------------------	----------------------	--

Per la valutazione e l'accettazione del rischio da parte di Credemvita S.p.A., l'Assicurato fornisce le seguenti risposte al questionario sanitario sottoriportato.

- 1) Gode attualmente di buona salute ? ☐ Sì ☐ No
- 2) Gode o è in attesa di pensioni di invalidità ? ☐ Sì ☐ No
- 3) Ha sofferto o soffre attualmente di malattie dell'apparato respiratorio/cardiocircolatorio/digerente/osteoparticolare, del sistema nervoso e della psiche, correlate con HIV, della pelle o del sangue, di iperlipidemia, di diabete melito o del sistema endocrino-metabolico? ☐ Sì ☐ No
- 4) Ha subito o deve subire un intervento chirurgico diverso da appendicectomia, adenotonsillectomia, ernia, squilibrio o frattura di arti ? ☐ Sì ☐ No
- 5) Ha interrotto la sua attività lavorativa per più di 15 giorni lavorativi consecutivi nel corso degli ultimi 24 mesi per malattia o infortunio ? ☐ Sì ☐ No
- 6) E' mai stata rifiutata o accettata a condizioni aggravate una sua proposta di assicurazione sulla vita presso un'altra Compagnia ? ☐ Sì ☐ No

Il sottoscritto Assicurato dichiara ai sensi dell'art. 1919 cod. civ. di essere a conoscenza che l'evento assicurato della presente proposta di assicurazione è sulla di lui vita e sin d'ora dà il proprio consenso all'eventuale conclusione del contratto.

PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DEL QUESTIONARIO SANITARIO, SI INVITA L'ASSICURATO A VERIFICARE ATTENTAMENTE L'ESATTEZZA DELLE DICHIARAZIONI RIPORTATE NELLO STESSO.

firma Assicurato

Il sottoscritto Contraente:

- Propone a Credemvita S.p.A. il sopraindicato contratto di assicurazione alle condizioni tutte contenute nella proposta a sue mani;
- Si dichiara consapevole che le eventuali dichiarazioni non veritiere, inesatte o fuorvianti rese dal Soggetto legittimato a fornire le informazioni richieste per la conclusione del contratto, possono compromettere il diritto alla prestazione, ovvero produrre l'annullamento del contratto in caso di dolo o colpa grave del Contraente (art. 1892 Cod. Civ.);
- Dichiara di accettare interamente le predette condizioni che regolano il contratto.
- Proscioglie dal segreto professionale e legale i medici ed Enti cui possono o potranno averlo curato o visitato o altre persone alle quali Credemvita s.p.a., anche dopo l'eventuale sinistro, ritenesse in ogni tempo di rivolgersi per informazioni, ed acconsente che tali informazioni siano dall'assicuratore o da chi per lui comunicate ad altre persone od Enti per le necessità tecniche, statistiche, assicurative e riassicurative
- Si dichiara informato, che anche nei casi non espressamente previsti, l'Assicurato può richiedere, sostenendone il relativo costo, di essere sottoposto a visita medica per certificare il suo effettivo stato di salute al fine di ottenere, previa esplicita accettazione scritta da parte di Credemvita S.p.A., che non vengano applicate le limitazioni alla copertura assicurativa previste nei primi sei mesi dalla data di decorrenza del contratto.
- Prende atto del diritto a lui spettante di esercitare:
 - il diritto di revoca ai sensi del D.Lgs 7 dicembre 2005, n. 209, e successive modificazioni, finché il contratto non sia concluso (data di incasso del premio unico) secondo le modalità precisate nelle "Condizioni di Assicurazione di KEY MAN";
 - il diritto di recesso ai sensi del D. Lgs. 7 dicembre 2005, n. 209 entro 60 giorni dal momento in cui ha ricevuto la comunicazione che il contratto è concluso (data di decorrenza del contratto) secondo le modalità precisate nelle "Condizioni di Assicurazione di KEY MAN".
- Dichiara, ove Credemvita S.p.A. accetti l'assunzione del rischio e non sussistano per questa ostacoli normativi all'instaurazione del rapporto, di aver conferito mandato tramite apposito Modulo a Credemvita ad addebitare il Premio Unico sul proprio conto corrente mediante autorizzazione di addebito bancario continuativo a mezzo SEPA Direct Debit (S.D.D.), fermo restando che nel caso che le proprie condizioni di salute comportassero un aumento di tale premio unico, come previsto all'art.4 delle condizioni di assicurazione, l'autorizzazione all'addebito del nuovo importo (premio unico più aumento) è subordinato ad una propria specifica accettazione scritta di tale aumento.
- Conferisce al soggetto collocatore, riservandosi di procedere con lo stesso mezzo ad eventuali successive modificazioni dell'incarico, il mandato a ritirare, custodire e amministrare la polizza di assicurazione che sarà emessa a seguito dell'accettazione da parte vostra della presente proposta.

Il sottoscritto Contraente dichiara di aver ricevuto e letto il Set Informativo comprensivo dei seguenti documenti: DIP Vita, Dip Aggiuntivo Vita, Condizioni di Assicurazione, Glossario, Fac simile del modulo di proposta di assicurazione, Documento Informativo sul trattamento dei dati personali.

Il sottoscritto dichiara inoltre di aver ricevuto e letto i documenti di informativa precontrattuale ai sensi del Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, denominati "Allegato 3 - Informativa sul distributore", "Allegato 4 - Informativa sulla distribuzione del prodotto assicurativo", "Allegato 4 ter - Elenco delle regole di comportamento del distributore" (quest'ultimo per offerta fuori sede e nel caso di distribuzione mediante tecniche di comunicazione a distanza).

luogo e data	firma Contraente
--------------	------------------

Il sottoscritto Contraente dichiara, infine, di approvare specificatamente, ai sensi degli artt. 1341 - 1342 del c.c., i seguenti articoli delle Condizioni di Assicurazione: art. 2 "Che cosa non è assicurato e limiti", art. 3 "Quando comincia la copertura e quando finisce", art. 4 "Informazioni sul premio", art. 5 "Come posso revocare/recedere/riscattare la polizza", art. 6 "Beneficiari", art. 7 "Obblighi delle parti" art. 8 "Che cosa fare in caso di sinistro e liquidazione delle prestazioni", 10.4 "Modificazione delle condizioni contrattuali".

cognome, nome e visto incaricato per verifica firma e poteri	firma Contraente
--	------------------

Credemvita SpA

Società con unico socio, soggetta ad attività di direzione e coordinamento (ex art. 2497 bis c.c.) da parte di Credito Emiliano S.p.A. - Capitale interamente versato di euro 121.600.044 - REA n° 185343 presso la Camera di Commercio di Reggio Emilia - Registro delle Imprese di Reggio Emilia, Codice Fiscale 01437550351 - Partita IVA 02823390352 - Iscrizione all'Albo delle Imprese di Assicurazione n° 1.00105 - Sede Legale e Direzione: Via Luigi Sani, 1 42121 Reggio Emilia (Italia) - Tel: +39 0522 586000 - Fax: +39 0522 452704 - www.credemvita.it - info@credemvita.it - PEC: info@pec.credemvita.it La Società ha adottato un Modello ai sensi del D.Lgs. 231/01, di cui Parte Generale e Codice Etico sono consultabili sul sito www.credemvita.it



CREDEM VITA

Key Man

Soggetto collocatore:

Proposta di assicurazione temporanea in caso di morte a capitale decrescente ed a premio unico (tariffa 60080) senza visita medica.

Estremi della proposta

progressivo n. P/	data attivazione	durata (anni)	scadenza
----------------------	------------------	---------------	----------

Beneficiari in caso di morte dell'Assicurato

☐ Beneficiario designato in forma nominativa ⁽¹⁾

☐ Gli eredi testamentari o, in mancanza, gli eredi legittimi in parti uguali

⁽¹⁾ cognome, nome/Ragione Sociale, luogo, data di nascita, c.fiscale/P.IVA, indirizzo di residenza, indirizzo di posta elettronica, recapito telefonico, percentuale da attribuire a ciascun beneficiario designato

AVVERTENZA: Il Contraente è invitato a designare il/i beneficiario/i in forma nominativa: in caso di mancanza di dette informazioni, Credemvita potrà incontrare, al decesso dell'assicurato, maggiori difficoltà nell'identificazione e nella ricerca dei beneficiari stessi, inoltre la modifica o revoca dei beneficiari deve essere comunicata a Credemvita.

Referente terzo (soggetto opzionale, diverso dal beneficiario designato dal Contraente qualora quest'ultimo manifesti esigenze specifiche di riservatezza e a cui Credemvita potrà far riferimento in caso di decesso dell'assicurato)

cognome, nome / Ragione Sociale, luogo e data di nascita, codice fiscale / P.IVA, indirizzo di residenza, indirizzo di posta elettronica, recapito telefonico

firma Contraente



Credemvita SpA

Società con unico socio, soggetta ad attività di direzione e coordinamento (ex art. 2497 bis c.c.) da parte di Credito Emiliano S.p.A. - Capitale interamente versato di euro 121.600.044 - REA n° 185343 presso la Camera di Commercio di Reggio Emilia - Registro delle Imprese di Reggio Emilia, Codice Fiscale 01437550351 - Partita IVA 02823390352 - Iscrizione all'Albo delle Imprese di Assicurazione n° 1.00105 - Sede Legale e Direzione: Via Luigi Sani, 1 42121 Reggio Emilia (Italia) - Tel: +39 0522 586000 - Fax: +39 0522 452704 - www.credemvita.it - info@credemvita.it - PEC: info@pec.credemvita.it La Società ha adottato un Modello ai sensi del D.Lgs. 231/01, di cui Parte Generale e Codice Etico sono consultabili sul sito www.credemvita.it





Key Man

Soggetto collocatore:

Periodo e capitale assicurato

descrizione

Fac-simile

firma Contraente



Credemvita SpA - Società con unico socio, soggetta ad attività di direzione e coordinamento (ex art. 2497 bis c.c.) da parte di Credito Emiliano S.p.A. Capitale interamente versato di euro 121.600.044 - REA n° 185343 presso la Camera di Commercio di Reggio Emilia - Registro delle Imprese di Reggio Emilia - Codice Fiscale e Partita IVA 01437550351 - Iscrizione all'Albo delle Imprese di Assicurazione n° 1.00105 - Sede Legale e Direzione Via Luigi Sani, 1 42121 Reggio Emilia (Italia) - Tel: +39 0522 586000 - Fax: +39 0522 452704 www.credemvita.it - info@credemvita.it - PEC: info@pec.credemvita.it Credemvita ha adottato un Modello ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e specifici standard di comportamento per i quali si rimanda alla "Comunicazione standard etici" consultabile sul sito www.credemvita.it

